

Discussi al "Tavolo tecnico" convocato dall'Agenzia delle Dogane a Roma nel novembre scorso alcuni provvedimenti relativi all'import-export delle aziende italiane



Ingresso della sede dell'Agenzia delle Dogane a Roma

"Super made in Italy" e "100% made in Italy": quando il rimedio è (quasi) peggiore del male

Il Decreto del settembre scorso relativo alla Legge 99/2009 ha cercato di contemperare la tutela del "made in Italy" con le esigenze produttive e organizzative delle aziende italiane che si avvalgono di partner al di fuori dell'Unione Europea. Purtroppo, il rimedio ha finito per generare inedite fattispecie del "made in Italy" di ambigua interpretazione e di dubbio valore giuridico.

Altre materie trattate nel corso dell'incontro hanno riguardato i "Modelli Intra" relativi a operazioni con la Pubblica Amministrazione, il "sistema Falstaff", relativo alla contraffazione e lo "Sportello Unico", relativo all'importazione ed esportazione di merci.

FULVIO LIBERATORE, DIRETTORE DI EASY FRONTIER

Il 10 novembre, giorno successivo al "Tavolo tecnico" convocato dall'Agenzia delle Dogane, accadevano per il "made in Italy" due novità: entravano in vigore anche le disposizioni del Decreto Legge 135/2009 del 29 settembre (commi 5 e 6 dell'art. 16), che depenalizzavano la fattispecie introdotta dalla Legge 99/2009 della fallace indicazione di origine in capo a titolari e licenziatari di marchio italiano e veniva emanata la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (prot. 124898) che ne dava una prima attuazione, indicando le modalità operative corrette per non incorrere nella fattispecie sanzionata. Terminato l'iter di conversione del decreto, il 25 novembre è entrata in vigore la Legge 166/2009, che ha reso definitivo il quadro giuridico che per mesi aveva disorientato gli operatori.

Come noto, alle aziende associate ANIMA (sia per informazioni di prima mano sia per il risalto che la cosa ha avuto

sulla stampa) la Legge 99/2009 aveva introdotto alcune modifiche assai restrittive in materia di indicazione di origine e, più precisamente, in materia di indicazioni relative al cosiddetto "made in". Dopo un primo travagliatissimo periodo di applicazione, il decreto legge correttivo, il 135/2009, aveva cercato di contemperare la tutela a oltranza del "made in Italy" con le esigenze produttive e organizzative delle imprese italiane che oggi si avvalgono in modo più o meno intenso della collaborazione di imprese poste al di fuori dell'Unione Europea. Il rimedio ha però finito, con l'entrata in vigore della Legge 166/2009, per risultare (quasi) peggiore del male: sono state create infatti, da un lato, alcune fattispecie assolutamente inedite e dalla dubbia compatibilità costituzionale (il cosiddetto "super made in Italy", ossia la possibilità di vedere tutelato il prodotto assolutamente e interamente prodotto in Italia, senza l'apporto neppure di accessori o particolari realizzati fuori dai patri confini) e, dall'altro, si consentirà agli operatori la produzione di semplici "attestazioni" circa l'apposizione,

in una fase successiva allo sdoganamento, di etichette o indicazioni di origine.

In sintesi, e in attesa di un regolamento comunitario che fissi regole comuni e inequivoche oltre che di ulteriori decreti e circolari provenienti sia dal dicastero dello sviluppo economico sia dall'Agenzia delle Dogane, questa è la situazione vigente: ferme restando le ipotesi già previste dalla normativa previgente (Legge 350/2003) e prestando particolare attenzione al caso dell'indicazione "100% made in Italy" o equivalenti, oggi è possibile importare beni prodotti all'estero riportanti marchi di aziende italiane (o che siano licenziatarie di marchi) *purché tali marchi NON vengano usati con modalità tali da indurre il consumatore a pensare che si tratta di prodotti di origine italiana*. Ma se pure si verificasse il caso (marchi magari usati con modalità "ambigue") è sufficiente accompagnare l'importazione con una attestazione circa le informazioni che verranno rese in fase di commercializzazione sull'effettiva origine estera del prodotto.

La normativa rimane indubbiamente ancora complessa e visto che fa riferimento ad altre eterogenee fonti (dai Regolamenti comunitari alla psicologia percettiva per non parlare della disciplina di marchi e brevetti), la materia sarà seguita da vicino dalla Federazione ANIMA e tutte le informazioni relative verranno prontamente messe a disposizione delle aziende associate.

Al "Tavolo tecnico" sono state illustrate in modo succinto anche altre novità.

Innanzitutto, la rivoluzione dei "Modelli Intra": per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010, anche a seguito dell'incrocio di alcune novità in materia di IVA e di comunicazione con la pubblica amministrazione, i modelli potranno essere presentati solo in via telematica, dovranno contenere anche le prestazioni di servizi effettuate o ricevute da clienti e fornitori comunitari e le soglie precedentemente definite verranno significativamente abbassate. Pertanto, tutti i soggetti obbligati dovranno dotarsi di firma elettronica doganale (o equivalente) e dovranno probabilmente intensificare significativamente la cadenza di presentazione dei Modelli. La prima scadenza per coloro che saranno tenuti alla presentazione mensile sarà fissata al 19 febbraio 2010 e, al 19 aprile 2010, per gli operatori con pe-

riodicità trimestrale. Restano invece invariate le modalità ed i termini di presentazione degli elenchi riepilogativi relativi a periodi anteriori al 2010, ancorché prodotti nel corso del prossimo anno.

Anche su questo tema ANIMA, in collaborazione con Easyfrontier, attraverso il Progetto Dogana Facile, cercherà di mettere a disposizione delle aziende interessate tutte le informazioni di dettaglio utilizzando i mezzi che verranno ritenuti più idonei.

Alcune precisazioni sono intervenute in occasione del Convegno organizzato il 23 novembre scorso, a Roma, dall'Agenzia delle Dogane con la partecipazione di Agenzia delle Entrate, Istat, Dipartimento delle Finanze e Guardia di Finanza dal titolo: "Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie: cosa cambia dal 1° gennaio 2010" presentazione dei nuovi modelli, flussi di comunicazione, scadenze, inquadramento giuridico e fonti di classificazione dei servizi i temi più vicini agli interessi delle aziende⁽¹⁾.

Il direttore dell'Area Centrale Tecnologie per l'Innovazione, Teresa Alvaro ha sollecitato le aziende a prender parte attiva a Falstaff (Fully Automated Logical System Against Forgery Fraud), il sistema utilizzato per la segnalazione delle frodi in materia di contraffazione e che può essere utilizzato anche per fornire veri e propri percorsi formativi rivolti ai funzionari delle dogane italiani al fine di render loro possibile distinguere con immediatezza i prodotti contraffatti da quelli originali. Ovviamente, anche in questo caso, sarà di grande importanza la partecipazione attiva delle aziende interessate.

Il direttore generale dell'Agenzia delle Dogane ha poi comunicato che finalmente è stato dato il via, dalla Conferenza Stato Regioni, allo "Sportello Unico", ossia alla possibilità (che impiegherà però alcuni anni per divenire operativa) di presentare tutte le dichiarazioni relative all'importazione o esportazione di merci a un unico soggetto, senza dover saltare dalla Camera di Commercio al Ministero della Salute, dello Sviluppo Economico ecc.

Tante novità, quindi, e un clima cordiale e collaborativo, con un'Agenzia delle Dogane che cerca di essere sempre più vicina alle imprese e alle loro esigenze.

(1) Atti e agenda del Convegno sono reperibili on-line, all'indirizzo <http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Intrastat/Convegno+elenchi+riepilogativi+operazioni+intracomunitarie+dal+01012010/>.

